

~~NUM. R.~~ 40660/17
R.G. 49592/17
C.C. 13198/17
Raz.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, IX Sezione Civile, in persona dell'avv. Sergio Biondi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 49592/2017 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartelle esattoriali fondate su sanzioni amm.ve da violazione al Codice della Strada", valore dichiarato : € 1.032,00,

TRA

[REDACTED], rapp. e dif. dall'avv. Roberto Viola ed elett. dom. presso il suo studio in Napoli alla Via Nolana n. 28, con procura in calce alla citazione,

ATTRICE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in p.l.r.p.t., (P.I. 13756881002), subentrata ex lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017,

PREFETTURA DI NAPOLI. (C.F. 80049360631), in p. P. p.t., (con nota depositata in atti il 18-07-2017)

COMUNE DI NAPOLI, (CF 80014890638), in p. del Sindaco p.t.,

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: accoglimento della domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso e per l'annullamento delle seguenti cartelle esattoriali :

07120050076483453. not. il 21-07-2005

07120110107822121, not. il 29-12-2012

relative a sanzioni amm.ve per violazioni al c.d.s., con vittoria di spese di giudizio.

PER I CONVENUTI : rigetto della domanda e vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Inespungibile


L'istante ha proposto opposizione alle cartelle esattoriali di cui all'oggetto, assumendo di non avere mai ricevuto le relative notifiche, ma di avere appreso della loro esistenza solo a seguito degli estratti di ruolo depositati in atti rilasciati dall'Equitalia il 08-09-2016.

A sostegno dell'opposizione ha indicato molteplici ed articolati motivi rientranti nell'ampio paradigma dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c. 1), (quelli ad es. relativi in particolare alla maturata prescrizione quinquennale, alla contestazione del credito, ecc.) ed agli atti esecutivi (art. 617 c. 1), (quelli relativi alla nullità delle cartelle per difetto di notifica e per vizi propri delle stesse) in una alla mancata notifica dei verbali presupposti.

Tale opposizione risulta ammissibile e proponibile ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e sulla stessa sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 22-bis legge 689/81, trattandosi di crediti nascenti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada; inoltre, va ravvisata l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo, aderendosi e citandosi a precedenti conformi e condivisi: la decisione della S.C. Cassazione, Civ., Sez. VI, Sottosezione T, ordinanza n. 2248 dep., 3 febbraio 2014 ed il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione del 2 ottobre 2015, n. 19704.

Dopo avere così delineato l'oggetto della domanda, deve essere previamente valutata l'eccezione di nullità delle cartelle in esame per omessa notifica; sul punto, tuttavia, deve osservarsi che l'opposizione è da considerarsi inammissibile per violazione del termine di decadenza di giorni venti ex art. 617 c.p.c. comma primo, eccezione rilevabile ex officio in ogni stato e grado.

Ed invero, l'estratto di ruolo risulta rilasciato all'istante in data 08-09-2016, di guisa che l'opposizione, secondo ormai pacifica giurisprudenza della S.C. (Cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 marzo – 9 maggio 2012, n. 7051), andava proposta a pena di decadenza nei venti giorni successivi decorrenti dall'avvenuta conoscenza e cioè entro 28-09-2016, laddove invece solo in data 17-05-2017 l'atto di citazione veniva notificato ai convenuti a mezzo p.e.c..

A tale stregua, vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni, comunque rientranti nel paradigma delle opposizioni agli atti esecutivi ex

art. 617 c.p.c., risultando, inoltre, tardiva ed inammissibile anche l'eccezione di mancata notifica dei verbali, posto che l'istante avrebbe dovuto proporre, sempre a pena di decadenza rilevabile ex officio, ricorso avverso la cartella esattoriale nel tempestivo termine di giorni trenta. (Cfr la recentissima decisione : Cass. Civ. S.U. n. 22080 del 22-09-2017)

Venendo poi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, rientrante nel paradigma delle opposizioni all'esecuzione, per le quali, ex art. 615 c.p.c. non sussiste alcun termine di decadenza, deve osservarsi che tale eccezione è solo parzialmente fondata e lo è rispetto alle seguenti cartelle indicate in oggetto:

07120050076483453, not. il 21-07-2005,

atteso che dalla data di notifica delle cartelle, sino al momento della proposizione della domanda, era già decorso il quinquennio di cui all'art. 28 della legge 689/81, non risultando, infine, la notifica di ulteriori e validi atti interruttivi.

Mette conto altresì aggiungere che pur in presenza di rituale notifica della cartella esattoriale la prescrizione rimane quella originaria quinquennale e non già quella decennale prevista per il giudicato, come peraltro stabilito dalla recente decisione delle S.U. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/11/2016 n° 23397)

In ordine invece alle seguenti restanti cartelle esattoriali :

07120110107822121, not. il 29-12-2012,

non era decorso il periodo temporale al momento della notifica dell'opposizione, avente valore interruttivo, posto che la notifica delle cartelle, da ritenersi valida in ragione del rigetto dell'eccezione sul punto per tardività, aveva interrotto i relativi termini prescrizionali, decorrenti dalla data di notifica dei verbali.

Da quanto sopra, in conclusione, consegue l'accoglimento parziale della domanda con l'annullamento delle seguenti cartelle esattoriali impugnate:

07120050076483453,

annulate come sopra per inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione, con ordine all'Equitalia di cancellare le inerenti iscrizioni dai ruoli esecutivi.

L'opposizione, invece, va rigettata con la convalida delle seguenti restanti cartelle esattoriali :

07120110107822121.

Le spese vengono compensate integralmente tra le parti attesa la reciproca pari soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede :

1) in accoglimento parziale dell'opposizione annulla le seguenti cartelle esattoriali :

07120050076483453.

ed ordina all' AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di cancellare le relative iscrizioni dai ruoli esecutivi;

2) rigetta nel resto l'opposizione convalidando le seguenti restanti cartelle esattoriali :

07120110107822121;

3) compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 06-12-2017.



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Sergio Biondi

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

11 DIC. 2017

L'Assistente Giudiziale
il Cancelliere p.s. G.
Pasquale Imbimbo